Massimario di Legittimità e di Merito

Circolazione stradale: guida sotto effetto dell'alcool

Circolazione stradale
Corte di cassazione penale - sez. IV – sentenza del 21 dicembre 2020, n. 36795
Riferimenti normativi
D.lgs. 295/92 art. 186 .
D.P.R. 495/92 art. 379

Nella sentenza in oggetto, per il fatto avente responsabilità penale, nei confronti del conducente sanzionato in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 1, 2 lett. c) comma 2 bis D.lvo 285/1992, commesso alla guida dell'autovettura, in uno stato di ebbrezza alcolica, accertato con la relativa strumentazione, così determinata:
prima prova pari a 1,75 g/l;
seconda prova pari a 1,81 g/l;
violazione accertata e contestata a seguito di un incidente stradale, con l'applicazione del dettato citato che così prevede: *"b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno", inoltre, gli stessi operatori hanno provveduto agli accertamenti di cui all'art. 186 comma che recita: " Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento".*
Sono interessanti le argomentazioni dettate dai Giudici e riportate al punto 4.3 della sentenza, nella seguente parte:
"Deve rilevarsi che la valutazione effettuata dalla Corte di Appello, conferente rispetto i temi dedotti in sede di gravame di merito, non risulta scalfita dalle censure difensive oggi reiterate, che si risolvono in rinnovati, meri e generici apprezzamenti di fatto. La Corte territoriale ha ***coerentemente*** *e logicamente motivato che il test alcolemico era stato effettuato entro un'ora dal sinistro, avvenuto alle ore 21,00, che* ***le due prove sono delle ore 21,53 e delle ore 22,04, che l'imputata aveva sbandato vistosamente per un grave stato di ubriachezza che l'ha fatta "barcollare"*** *anche dinanzi agli agenti della Polizia municipale di Ravenna intervenuti sul posto; il sinistro si era verificato perché la conducente ha investito due macchine, l'una in sosta e l'altra in movimento, la curva alcolimetrica era in salita dando valori in crescita perfettamente conformi ai tempi dell'esame.*
Al riguardo va innanzitutto precisato, in rapporto alla lamentata violazione di legge, che ***il periodo di tempo che può intercorrere tra l'ultimo momento in cui la persona è stata alla guida e quello dell'accertamento del tasso alcolemico non rifluisce*** *sulla fisionomia del reato bensì su quello della dimostrazione processuale della sussistenza dello stato di alterazione psico-fisica da sostanze alcoliche in concomitanza dell'azione di guida. Non v'è alcun dubbio che l'accusa sia tenuta a dare dimostrazione della avvenuta integrazione del reato e tale prova, per espressa indicazione normativa (e per radicata interpretazione giurisprudenziale), è già data dall'esito di un accertamento strumentale che replichi le cadenze e le modalità previste dal Codice della strada e dal relativo regolamento….*
Per le prove effettuate dagli agenti accertatori, è bene rammentare il dettato normativo di cui all'art. 379 del D.P.R. 495/92 che così prevede:
"1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del Codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,5 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.
2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti."
I giudici hanno ritenuto sentenziato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente.

Mancato pagamento del pedaggio autostradale

Circolazione stradale
Corte di Cassazione sezione II penale, Sentenza del 09 dicembre 2020 n. 35037
Riferimenti normativi
d.lgs. 30/04/1992 n. 285 art. 176
codice penale art. 640

Nell'analizzare la sentenza anzi citata, vi è una prima riflessione sul mancato pagamento del pedaggio autostradale, di cui all'art. 179 commi:
11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, i conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti.
11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidamente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196.
e una seconda sull'azione penale di truffa perpetrata dal soggetto conducente il quale, come dettato dall'art. 640 c.p. ha messo in atto l'azione così citata:

"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno…"
I fatti che si possono appurare, nella lettura, indicano che il soggetto è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 640, commi 1 e 2 n. 1, c.p. ai danni di SATAP s.p.a.
Contro la sentenza d'appello, l'avvocato difensore ha indetto il ricordo in cassazione, ipotizzando l'erronea applicazione della legge nonché l'illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale qualificato i fatti come truffa, in difetto dei relativi presupposti, e per avere apoditticamente ritenuto che l'imputato fosse il regista dei numerosi passaggi autostradali, effettuati dai dipendenti della sua società, senza corrispondere il relativo corrispettivo.
Secondo i Giudici della Suprema Corte, il ricorso va rigettato per i seguenti motivi:
È risultato accertato che gli automezzi della società, di cui il ricorrente era legale rappresentante, ***si accodavano ad un altro automezzo munito di tessere viacard,*** *ponendosi a distanza minima e così riuscendo a superare il varco dell'autostrada, senza pagare il dovuto; altre volte,* ***l'autista chiedeva l'intervento di un operatore a mezzo citofono*** *ed otteneva l'innalzamento della sbarra posta al casello, previo ritiro del modulo per il pagamento del pedaggio,* ***facendo credere all'operatore che il pagamento sarebbe avvenuto****.*
In tali condotte la Corte di merito ha correttamente individuato gli estremi del reato contestato.
Costituisce una condotta truffaldina il transitare attraverso il varco di uscita dell'autostrada accodandosi ad altro automezzo o indicando falsamente all'operatore di non avere soldi e così ottenendo l'apertura delle sbarre di uscita.
Trattasi, infatti, ***di consapevoli condotte raggiranti, finalizzate in maniera inequivoca a sottrarsi al pagamento del pedaggio dovuto****.*
Ciò è quanto si è appurato nella fattispecie della sentenza, pertanto le doglianze sollevate sono quindi infondate, sicché il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato.

Investimento di pedone

Circolazione stradale
Corte di Cassazione Civile IV penale sentenza n. 36776 del 21 dicembre 2020
Riferimenti normativi
d.lgs. 30/04/1992 n. 285 art. 190
codice penale art. 589

La sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione penale, trova spunto dall'incidente stradale, nel quale è emersa dapprima la violazione di cui all'art. 190 d.lgs. 285/92 e la conseguente violazione di cui all'art. 589 c.p. per avere cagionato il decesso del pedone, investendolo, mentre, alla guida di un autoarticolato, effettuava una manovra di svolta a destra per immettersi sulla via.
I Giudici della Corte, hanno così deciso per le due fattispecie violate:
" .. il nesso causale, presuppone una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dalla Corte di appello, che ha escluso, con una motivazione congrua e non manifestamente illogica, ***che il pedone abbia attraversato trasversalmente la strada, ritenendo, al contrario, che fosse in procinto di attraversare la carreggiata in linea retta****, diretto allo studio del figlio, e sottolineando che è stato investito dal mezzo mentre era di spalle, stante il contatto tra il suo braccio sinistro e la ruota destra dell'auto-articolato.*
Sul punto va, pertanto, ricordato che, ***ai sensi dell'art. 190, comma 2, cod. strada, i pedoni, laddove non vi siano attraversamenti pedonali o siano collocati a distanza superiore a cento metri dal punto di attraversamento, possono attraversare la carreggiata purché in senso perpendicolare e con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri, dando la precedenza ai conducenti****, come precisato dal successivo comma 5.*
Una volta escluso, in modo non illogico, l'attraversamento diagonale da parte del conducente, la Corte di appello ha ***coerentemente negato ogni concorso di colpa del pedone****, che, essendo stato attinto di spalle e, cioè, in una fase avanzata del transito, si trovava in una situazione incompatibile con l'obbligo di precedenza.*
Ad ogni modo, l'attraversamento, da parte della vittima, in luogo privo di strisce pedonali, a prescindere dalle modalità con cui è avvenuto, non integra un comportamento abnorme, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento letale, stante l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il principio dell'affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità."
"… ***la colpa dell'imputato****, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che l'obbligo di cui all'art. 154 cod. strada* ***di assicurarsi di poter effettuare una manovra di svolta senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada****, tenendo conto della loro posizione, distanza e direzione, includa l'obbligo di assicurarsi la piena visibilità dei luoghi interessati, finanche ruotando il capo e assumendo posizioni scomode (v. in proposito Sez. 4, n. 21774 del 21/04/2004 ud.- dep. 07/05/2004, Rv. 229168 - 01, che addirittura include in tale obbligo quello di* ***farsi coadiuvare da altre persona ove sia necessario*** *per le condizioni di scarsa visibilità) e che* ***la presenza e l'attraversamento dei pedoni in assenza di strisce pedonali sia una circostanza del tutto ordinaria e prevedibile, salvo che non ci si trovi in strade*** *(ad esempio, autostrade) che, per la loro conformazione, ne escludano radicalmente la presenza."*
In conclusione, i Giudici hanno deciso che il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato.